

**Senato della Repubblica
2^ Commissione Giustizia****A.S 2419 Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali****Audizione CoLAP del 24.11.2021****PREMESSA**

Prima di entrare nel merito dei singoli emendamenti è necessario condividere una posizione generale sull'intera struttura della norma, di seguito per punti le evidenti criticità riscontrate:

1. **Confusione del testo.** Il testo si presenta di ostica lettura, soggettiva interpretazione e di improbabile reale applicazione. Ha al suo interno una molteplicità di intenti e di approcci, il più evidente è il riferimento continuo alla professione forense, come se fosse una professione distinta, per organizzazione, da tutte le altre professioni regolamentate. È chiaro che la norma porta con sé e ambiguamente l'incipit iniziale che la voleva dedicata esclusivamente agli avvocati. Così nel testo si trovano riferimenti ambivalenti e fuorvianti. Andrebbe completamente rivista e riscritta.
2. **Incoerenza nel testo.** L'articolo 1 fa riferimento alle professioni ai sensi della legge 4/2013 che vengono completamente ignorate negli articoli successivi lasciando un vuoto normativo che ne condiziona l'applicabilità.
3. **Impianto normativo complesso e inappropriato.** La norma prevede dei decreti ministeriali per la definizione dei parametri (sarebbe opportuno delegare i ministeri a definire le modalità con cui intendono fissare i parametri!), delle convenzioni firmate da soggetti non definiti che riprendono i parametri e li applicano ad attività professionali definite, lasciando fuori tutto ciò che non è oggetto di convenzione. Tali convenzioni riducono di molto l'ambito di applicazione della tutela. Occorre rivedere il modello di riferimento per renderlo più semplice e ampiamente applicabile. Si rischia di creare discriminazioni maggiori di quelle esistenti.
4. **Tutela agibile "ex post".** La norma prevede l'applicazione delle tutele solo in un momento successivo alla contrattazione e anche alla prestazione; questo grava molto sul professionista la cui spinta a difendere il proprio compenso può essere gravemente compromessa. Se la norma nasce per sanare uno squilibrio di potere contrattuale così rischia di vessare il più debole.
5. **Trasformazione del mandato degli ordini e collegi.** La norma assegna agli ordini professionali nuovi ruoli (firme contrattuali, trattative, vigilanza esterna etc.) e nuovi poteri che esulano, e che possono entrare addirittura in contrasto, con quanto previsto nella loro funzione.
6. **Impostazione vessatoria.** L'impostazione vessatoria verso i professionisti è ingiustificabile visto che la norma tenderebbe a voler tutelare proprio la parte più debole della relazione professionale.
7. **Coinvolgimento delle parti.** Un'osservazione va fatta anche sul metodo di lavoro. Tale norma, così rilevante per molti professionisti, non ha attraversato quell'indispensabile



percorso di confronto e condivisione necessario per evitare di legiferare invece che a favore, contro una parte produttiva del paese. Il testo è stato frettolosamente approvato alla Camera senza nessuna interlocuzione con le parti interessate e inviato alla commissione giustizia del Senato in sede redigente: i processi democratici utili ai professionisti richiedono un iter inclusivo fatto di contraddittorio e dibattito.

EMENDAMENTI COLAP

S. 2419

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

ART.1(Definizione)

MOTIVAZIONE: Il comma sub a) art.1, indica uno degli ambiti di applicazione (per gli avvocati), ma tale ambito è già compreso nel comma sub b) (per i professionisti iscritti a ordini o collegi).

La proposta emendativa mira pertanto alla eliminazione del comma sub b a) per non creare confusioni e ripetizioni fuorvianti.

Emendamento:

ART.1 - comma a)

Soppressione

ART.2 (Ambito di applicazione)

Comma 1

MOTIVAZIONE: Il comma prevede l'applicazione dell'equo compenso ad imprese bancarie e assicurative, loro società controllate o mandatarie, che hanno alle dipendenze più di 50 lavoratori con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Il parametro di riferimento relativo al numero di dipendenti (50) è inadeguato. L'equo compenso nasce per sanare lo squilibrio contrattuale tra la grande impresa e il professionista, il quale ha un evidente minor potere di trattativa. Rispetto, invece, a medie imprese, questo squilibrio è decisamente calibrato da un maggior potere contrattuale del professionista. Con l'attuale formulazione del testo che estende l'equo compenso anche alla media impresa, si rischia di ricadere nel modello tariffario, ampiamente interdetto dalle norme europee e superato dalla normativa nazionale sulle liberalizzazioni (Legge Bersani)

Emendamento

All'art.2- comma 1

Dopo la parola "più di" **sostituire** "cinquanta" con "duecentoquarantanove"
"

Comma 1

MOTIVAZIONE: L'ART.2) fa riferimento espresso ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni.

Il riferimento alle convenzioni genera due ordini di problemi:

1)La limitazione del campo di applicazione della norma ai soli rapporti "convenzionati" è immotivata e ingiustificata perché escluderebbe, in maniera arbitraria, da tale tutela le attività non oggetto di convenzione svolte dal singolo professionista. Se lo scopo della norma è sanare lo squilibrio



contrattuale esistente tra professionista e committenti “forti”, non trova ragione una simile previsione. Tra l’altro questa prescrizione rischia di essere facilmente aggirabile. Pertanto i parametri di riferimento di cui all’ art. 1 devono sempre essere applicati anche in assenza di convenzione.

2) L’articolo introduce la convenzione come strumento di definizione delle attività soggette ad equo compenso, tuttavia, non è chiaro in questo articolo, come del resto in tutto l’articolato della legge, chi sia il soggetto legittimato a sottoscrivere la convenzione per conto dei professionisti. Si potrebbe dedurre che per le attività relative ai professionisti ordinisti siano i rispettivi ordini o collegi, non chiarendo in forza di quale mandato. Per le professioni ai sensi della legge 4/2013 non vi è alcun riferimento ai soggetti che sottoscriverebbero le convenzioni.

La presente proposta emendativa mira, pertanto, ad estendere l’applicazione a tutte le attività professionali svolte nei confronti delle grandi imprese e P.a., oggetto dei decreti ministeriali che stabiliscono i parametri di riferimento.

Emendamento**All’art.2-comma 1,**

dopo “*codice civile regolati da convenzioni*” **aggiungere** “*laddove sottoscritte o dai decreti che fissano i relativi parametri*”.

ART.3 (Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)**Comma 1**

MOTIVAZIONE: nella definizione dei parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti a ordini o collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, occorre specificare il riferimento al ministero competente. A tal proposito, andrebbe soppresso il riferimento specifico alla professione forense che è già inclusa nelle previsioni relative agli iscritti agli ordini.

Emendamento**All’art.3- comma 1**

Dopo la parola “*fissati con decreto*” **aggiungere** “*del ministero competente*”

Comma 6

MOTIVAZIONE: nel caso in cui il tribunale debba procedere alla rideterminazione dell’equo compenso, l’articolo prevede che il professionista possa acquisire dall’ordine o collegio un parere di congruità. Si configurano due problematiche:

1-Lo stesso testo fa riferimento, nella definizione dei parametri, alla complessità delle “*questioni giuridiche*”, lasciando intendere che il parere di congruità sia solo relativo alle attività svolte dai professionisti forensi; invece il resto dell’articolo farebbe pensare che faccia riferimento a tutti i professionisti ordinisti.

2-Nel caso in cui il professionista avesse svolto attività ai sensi della legge 4/2013, non è indicato a chi lo stesso possa chiedere il parere di congruità.

Emendamento**All’art.3- comma 6**

Dopo la parola “*complessità*” **inserire** “*delle attività professionali*” eliminando “*questioni giuridiche*”
Dopo la parola “*collegio*” **aggiungere** “*o dalla forma aggregativa iscritta nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, sentite le associazioni professionali di riferimento*”

**ART.5 (Disciplina dell'equo compenso)****Comma 1**

MOTIVAZIONE: La formulazione del comma non chiarisce chi siano i sottoscrittori degli accordi preparatori o definitivi per conto dei professionisti. Nel caso in cui per l'attività professionale oggetto del contratto non esistano convenzioni, si stabilisce che gli accordi preparatori e definitivi siano predisposti dalle imprese facendo riferimento ai parametri stabiliti dai decreti ministeriali.

Emendamento**All'art.5- comma 1**

viene sostituito dal seguente *“Gli accordi preparatori o definitivi, vincolanti per il professionista, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese che fanno riferimento alle convenzioni, in assenza di esse, ai decreti ministeriali di cui all'art.3, comma 1”*

Comma 3

MOTIVAZIONE: L'articolo in esame al comma 3 contempla l'aggiornamento dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

La norma andrebbe armonizzata con quanto previsto all'art.1, comma 1 sub c) integrando anche all'art.5 comma 3, la previsione degli aggiornamenti anche per le professioni ai sensi della Legge 4/2013 che, in questo passaggio, non sono previste, riconoscendo tale compito alle forme aggregative iscritte all'elenco del MISE.

Emendamento**All'art.5 -comma 3**

Dopo *“collegi professionali”* **aggiungere** *“e le forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013”.*

Comma 4

MOTIVAZIONE: In caso di violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso occorre estendere la legittimazione ad adire l'autorità giudiziaria anche alle forme aggregative iscritte al MISE ai sensi della legge 4/2013.

Emendamento**All'art.5 -comma 4**

Dopo la parola *“professionali”* **aggiungere** *“forme aggregative iscritte all'elenco del MISE ai sensi della legge 4/2013”*

Comma 5

MOTIVAZIONE: Il comma in esame ravvisa nella violazione dell'equo compenso una causa di illecito disciplinare deontologico a carico dei professionisti iscritti agli ordini e il conseguente potere sanzionatorio dell'Ordine. Una simile previsione appare paradossale e confliggente con l'intero impianto della norma. Se lo spirito è quello di predisporre strumenti a tutela del contraente più debole che, nel caso specifico è proprio il professionista, non si comprende la ragione per cui in caso di un compenso iniquo è proprio il soggetto più debole e più penalizzato che, addirittura, è esposto ad una sanzione. La proposta emendativa mira, pertanto, a rimuovere una previsione illogica, inopportuna e fortemente lesiva proprio degli interessi che la norma vorrebbe tutelare.

**Emendamento****All'art.5 -comma 5**

Art.5, comma 5 *viene soppresso*

ART.6 (Presunzione di equità)**Comma 1 e 2**

MOTIVAZIONE: L'articolo in esame prevede un potere in capo agli ordini professionali di predisporre di modelli di convenzione assistiti da presunzione di equità. È di palmare evidenza che una simile previsione parta da una visione errata e distorta della funzione dell'ordine professionale, attribuendogli, in questo caso, il ruolo di tutore degli interessi di categoria, piuttosto che di interessi pubblici rilevanti. In realtà occorre evidenziare che molte nuove funzioni assegnate all'ordine professionale da questo testo esulano dal mandato di tutela dell'utenza e dell'interesse pubblico. È evidente che le convenzioni e gli accordi che l'ordine o il consiglio può sottoscrivere con l'impresa devono necessariamente ed esclusivamente far riferimento ai parametri stabili dai decreti di cui all'art. 1 e 3.

Inoltre, la norma così formulata andrebbe a differenziare, in modo del tutto irragionevole ed ingiustificabile, le tutele dei professionisti organizzati in ordini dalle tutele previste per i professionisti non iscritti ad ordini, pertanto è necessario riconoscere alle forme aggregative le eventuali adozioni di modelli standard.

Emendamento**Art.6- comma 1**

Dopo la parola "*convenzione*" **aggiungere** "*, basati sui parametri fissati dai decreti ministeriali di cui all'art. 1 e 3.*

Dopo la parola "*professionali*" **aggiungere** "*forme aggregative iscritte nell'elenco del MISE ai sensi della legge 4/2013.*

Art.6-comma 2

Sopprimere comma 2.

Art. 7 (Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo) e 9(Azione di classe)

In tutti questi articoli manca un riferimento diretto alle forme aggregative che rappresentano le professioni di cui alla legge 4/2013. Pertanto viene richiesto l'inserimento di questa previsione.